



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

LINEE GUIDA PER L'ACCESSO ALLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO DA PARTE DEI LIBERI FREQUENTATORI

Stesura e definizione promossa dal Collegio dei Direttori di Dipartimento nell'adunanza del 26/02/2018 al punto n. 5 «Relazione sul Gruppo di Lavoro sulla Sicurezza» al fine di regolamentare in modo univoco in Ateneo la figura dei frequentatori volontari. Documento adottato dal CdD DAGRI, seduta del 18/06/2019, delibera n. 8 "Linee Guida Frequentatori".

1. OBIETTIVI E FINALITÀ DELLE PRESENTI LINEE GUIDA

In base all'art. 1 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze e ai sensi dell'art. 1 della L.240/2010 e s.m.i., l'Università, in quanto luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze che fonde in modo organico ricerca e didattica, offre a coloro che hanno conseguito un titolo di studio universitario (laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico, dottorato, specializzazione e master di I e II livello) o un titolo di studio equipollente, per la durata massima complessiva di cinque anni, l'opportunità di frequentare le proprie strutture in qualità di libero FREQUENTATORE, sotto la supervisione di un docente, che assume la funzione di tutor. Studiosi di chiara fama possono presentare domanda di rinnovo di libero frequentatore oltre il periodo di 5 anni con motivazione concordata con il docente con cui lo studioso collabora.

Le attività connesse alla qualifica di Frequentatore non danno diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo, in quanto svolte esclusivamente su base volontaria, né danno luogo a prerogative e diritti in ordine all'accesso ad altre funzioni ed altri ruoli in ambito universitario.

2. DEFINIZIONE DI LIBERO FREQUENTATORE

Sono considerati liberi frequentatori tutti coloro che, in possesso dei requisiti di cui al punto 1, desiderano, per interesse personale, migliorare e incrementare il proprio bagaglio culturale e le competenze acquisite durante il ciclo di studi. Per gli studiosi di chiara fama la libera frequenza si configura in un rapporto di scambio culturale e di ricerca con i docenti.

3. INCOMPATIBILITÀ E DIVIETI

I liberi frequentatori non possono svolgere alcuna attività di didattica, compresa quella integrativa, e/o assistenza.

La libera frequenza è incompatibile con lo svolgimento di attività di tirocinio presso l'Ateneo.

Il soggetto interessato alla libera frequenza non può essere titolare di tale profilo presso più strutture dell'Ateneo contemporaneamente.

4. DOMANDA DI ACCESSO

L'interessato dovrà presentare domanda scritta di accesso direttamente alla struttura di interesse, secondo il modello presente sul sito di Ateneo al seguente indirizzo: <https://www.dagri.unifi.it/vp-78-modulistica.html>, indicando le motivazioni, i titoli posseduti per l'accesso e il settore scientifico di interesse. Alla domanda dovrà essere allegato il proprio cv.

La domanda dovrà altresì riportare l'accettazione sottoscritta del docente della struttura che si impegna a svolgere la funzione di tutor o con il quale lo studioso di chiara fama intende collaborare. In qualità di tutor o collaboratore, il docente si assume gli stessi obblighi previsti per la figura del Responsabile dell'Attività didattica e di ricerca come previsti all'art. 6 comma 2 del Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei luoghi di lavoro.



5. ACCETTAZIONE DOMANDA

La domanda verrà inviata al Dipartimento che istruirà la pratica.

Il Consiglio di Dipartimento valuterà la congruità della domanda ed emetterà una delibera motivata di accettazione o diniego, che verrà comunicata al richiedente tramite mail, in base ad una procedura definita nel Regolamento del Dipartimento.

In caso di accettazione, sarà necessario che l'interessato attivi la polizza assicurativa per infortuni ad adesione in vigore al momento dell'accettazione, attraverso il pagamento del premio, la cui ricevuta dovrà essere presentata al momento della sottoscrizione della autorizzazione alla libera frequenza.

6. PROROGA O RINNOVO DELLA LIBERA FREQUENZA

Le eventuali procedure di proroga e/o rinnovo della libera frequenza su istanza dell'interessato, seguiranno lo stesso iter previsto per l'accettazione della domanda, fermo restando il limite generale complessivo dei cinque anni e della possibilità di rinnovo oltre i cinque anni per studiosi di chiara fama.

7. ACCESSO ALLA STRUTTURA

Il libero frequentatore potrà accedere ai locali del dipartimento, senza diritto di posto studio e potrà utilizzare le banche dati e i cataloghi multimediali previa specifica autorizzazione del tutor/collaboratore. Il tutor/collaboratore potrà inserire il frequentatore all'interno di gruppi di ricerca secondo le modalità previste dal Dipartimento.

Per l'accesso alle strutture che comportano attività che evidenziano rischi specifici per la salute e sicurezza dei lavoratori si rimanda al Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei luoghi di lavoro.

L'accesso alle strutture comporta da parte del Libero Frequentatore la presa visione e sottoscrizione dei seguenti obblighi e divieti:

- Obbligo riservatezza e tutela della privacy e presa visione del codice della Privacy e del relativo regolamento di Ateneo
- Obbligo di osservare le disposizioni organizzative e operative vigenti in Ateneo e nella struttura e presa visione dei relativi regolamenti
- Divieto di divulgazione di dati e notizie dei quali venga a conoscenza durante la frequenza, secondo quanto disposto dal Decreto Rettorale 595/2013 (<http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9507.html>) e secondo le indicazioni ricevute dal tutor.
- Obbligo di rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e presa visione del Regolamento per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori (http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr_401_17_regolamento_salute_luoghi_lavoro.pdf)
- ~~Obbligo di indossare un tesserino di riconoscimento che sarà rilasciato contestualmente alla sottoscrizione dell'autorizzazione~~
- ~~Obbligo di restituzione al Dipartimento del tesserino di riconoscimento al termine del periodo di libera frequenza~~

La mancata osservanza dei suddetti obblighi e divieti porterà al recesso dell'autorizzazione alla libera frequenza, formalizzata in atto scritto del Consiglio di Dipartimento.

8. RECESSO

Qualora il Libero Frequentatore cessi per qualsiasi motivo la libera frequenza del Dipartimento è tenuto a darne tempestiva comunicazione con lettera scritta al Direttore del Dipartimento e a restituire il tesserino di riconoscimento se ricevuto all'inizio del periodo di frequenza.